

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 23 settembre 1980****concernente la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio, da parte della Comunità economica europea, dell'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale****(80/908/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che l'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale ha lo scopo di stabilizzare il prezzo della gomma naturale attorno alla tendenza di mercato a lungo termine e, pertanto, di ottenere anche un aumento equilibrato della domanda e dell'offerta di tale prodotto ;
considerando che, conformemente alla decisione 80/762/CEE del Consiglio⁽¹⁾, la Comunità ha firmato detto accordo il 30 maggio 1980, con riserva di conclusione ;
considerando che occorre che la Comunità notifichi che applicherà tale accordo a titolo provvisorio, nell'attesa che siano espletate le procedure interne necessarie alla sua conclusione,

DECIDE :

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 60 dell'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale, la Comunità deporrà

entro il 30 settembre 1980 presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la notifica allegata alla presente decisione, da cui risulta che applicherà l'accordo a titolo provvisorio, quale membro importatore, dal momento della sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 61⁽²⁾.

Il testo dell'accordo è allegato alla decisione 80/762/CEE.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a deporre tale notifica.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. L 213 del 16. 8. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*ALLEGATO***Notifica dell'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale**

Ai sensi dell'articolo 60 dell'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale, il Consiglio delle Comunità europee notifica al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, depositario dell'accordo, la propria intenzione di avviare la procedura istituzionale necessaria per l'approvazione di quest'ultimo e di applicarlo a titolo provvisorio, quale membro importatore, dal momento della sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 61.
